

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 7.

Disposizioni in materia di propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1998, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1996. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1998, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1998 (primo provvedimento) ..... Pag. 3

#### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1998, n. 7.

Valutazione dell'impatto ambientale ..... Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 13.

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14.

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ..... Pag. 7

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1998, n. 49.

Sostituzione della «tabella C» allegata alla legge regionale 21 maggio 1998, n. 33 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, applicazione dell'avanzo finanziario del l'esercizio 1997, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90) ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1998, n. 50.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa ..... Pag. 16

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 recante: «Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482» ... Pag. 18

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del difensore civico regionale) ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione» ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 74 Istituzione della riserva nazionale controllata «Castel Cerreto» ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 48.

Sostituzione dei rappresentanti dello Stato con Rappresentanti della Regione negli organi istituzionali degli istituti autonomi per le case popolari d'Abruzzo ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 49.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 148 concernente: Contributi per il restauro e la manutenzione di edifici destinati al culto ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 50.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 «Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli Organi regionali» ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 51.

Regolarizzazione posizioni debitorie degli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività formative relative alle annualità dal 1990 al 1995 e misure di sostegno al sistema formativo ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 52.

Interventi di promozione teatrale per il riequilibrio sociale delle persone in detenzione ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 53.

Contributo regionale all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti per interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva della pallanuoto di Pescara ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1997, n. 93 recante «Esercizio di funzioni amministrative da parte delle province, ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 ..... Pag. 24

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 22

Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. Pag. 32

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 7.

**Disposizioni in materia di propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati*

1. Nei sessanta giorni antecedenti la data fissata per l'elezione del Consiglio regionale è vietato alle associazioni, unioni o sindacati ad utilità sociale che si avvalgono delle agevolazioni previste da norme relative al volontariato, che svolgono servizi di patronato o ricevono finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma, fare qualsiasi forma di propaganda elettorale a favore di candidati o partiti.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GRANDI

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento*: RICCI

98R0841

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1998, n. 8.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1996.***(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'8 settembre 1998)**(Omissis).*

98R0842

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1998, n. 9.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1998 (primo provvedimento).***(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'8 settembre 1998)**(Omissis).*

98R0843

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1998, n. 7.

**Valutazione dell'impatto ambientale.***(Pubblicata nel suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Obiettivi*

1. Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita, e proteggere l'ambiente, i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA.

2. La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b e c).

## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Formano oggetto della VIA tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

2. In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su parere conforme del comitato VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso deve:

a) esaminare se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

b) mettere a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informare la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e fornire alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.

## Art. 3.

*Procedura di VIA per progetti*

1. Fatte salve le competenze statali in materia di VIA di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi decreti attuativi, negli allegati 1 e 2 della presente legge sono individuati i progetti che, in quanto appartenenti a determinate classi, hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono in ogni caso formare oggetto di VIA.

2. Per i progetti al di sotto delle soglie e non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della presente legge o dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, il presidente del comitato VIA verifica sulla base dei criteri di selezione fissati nell'allegato 4 se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA. La Giunta provinciale decide entro trenta giorni sulla proposta del presidente del comitato VIA di sottoporre il progetto alla VIA.

3. Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato 1, si applica in ogni caso la procedura VIA. Nel caso di modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato 2, la procedura di VIA si applica quando tale modifica o la somma delle modifiche degli ultimi cinque anni — compresa l'attuale richiesta — supera il 30 per cento della soglia limite, rispettivamente il 20 per cento della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per modifiche o estensioni inferiori a queste percentuali si applica la verifica di cui al precedente comma 2.

4. Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto preliminare o definitivo, il relativo progetto esecutivo è sottoposto al comitato VIA, che entro il termine di sessanta giorni esprime un parere sulla conformità al progetto di massima o definitivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del parere del comitato VIA, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto esecutivo o sottoporlo alla procedura di VIA.

## Art. 4.

*Documentazione*

1. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla domanda di autorizzazione. Tramite tale documentazione devono essere fornite le informazioni relative al progetto e alle sue ripercussioni sull'ambiente specificate nell'allegato 3. In ogni caso il committente deve fornire:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

2. È facoltà del committente chiedere al presidente del comitato VIA la definizione delle informazioni comprese nell'allegato 3, che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA. Il presidente del comitato VIA procede in questo caso alla nomina del gruppo di lavoro VIA ai sensi dell'art. 7.

## Art. 5.

*VIA per piani e programmi*

1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale.

2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al comitato VIA.

## Art. 6.

*Partecipazione pubblica*

1. Il progetto ed il relativo SIA vanno depositati per la durata del procedimento presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.

2. Del deposito del progetto e del SIA è dato avviso, a cura dell'Agenzia ed a spese del committente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso.

3. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data ultima di pubblicazione di cui al comma 2, osservazioni scritte all'Agenzia. Il richiedente può prendere visione di tali osservazioni.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il comune interessato al progetto o il rappresentante legale di un'associazione ambientalista operante a livello provinciale può richiedere all'autorità competente per la VIA la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA, presentazione alla quale va invitato il committente. Il verbale di tale audizione pubblica va trasmesso al comitato VIA.

## Art. 7.

*Esame del progetto e del SIA*

1. Per l'esame del progetto e del relativo SIA il presidente del comitato VIA nomina un rappresentante del comitato VIA e dell'ufficio VIA ed, a seconda del progetto, ulteriori esperti interni ed esterni. Tale gruppo di lavoro, formato specificamente per ciascun progetto, in seguito denominato gruppo di lavoro VIA, esamina il progetto e il relativo SIA e rilascia entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni scritte di cui all'art. 6, comma 3, un giudizio tecnico-scientifico di qualità, tenendo conto di eventuali osservazioni.

2. Il comitato VIA esamina il SIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte del gruppo di lavoro VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'art. 6. Il committente ha diritto di essere ascoltato, prima del rilascio del parere, dal comitato VIA. Il parere può contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze negative, così come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto.

## Art. 8.

*Autorizzazione*

1. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro trenta giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'art. 7.

2. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico-forestale.

3. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 2 e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA.

## Art. 9.

*Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale*

1. L'esito della pronuncia sulla compatibilità ambientale viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Vengono fornite le seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;
- b) i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;

c) eventualmente una descrizione delle principali misure utili per prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

#### Art. 10.

##### *Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni*

1. Per i progetti soggetti ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, all'intesa con la Provincia, si applica l'art. 8 della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Sanzioni*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, e nel qual caso non si applicano le sanzioni amministrative, sono stabilite le sanzioni amministrative di cui al comma 2.

2. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni soggiace chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale.

3. In caso di una infrazione ai sensi del comma 2, l'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente sospende immediatamente i lavori e ordina il ripristino dello stato originario entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino si provvede d'ufficio, a spese del contravventore. Al recupero delle relative spese si provvede con l'osservanza del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente e presentare il progetto e lo SIA per l'approvazione in sanatoria ai sensi dell'art. 3 e seguenti della presente legge. L'entità del risarcimento è determinata dall'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentite le ripartizioni competenti di cui all'art. 7. Per la riscossione dell'importo determinato a titolo di risarcimento si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. All'accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge provvede il personale delle ripartizioni competenti.

#### Art. 12.

##### *Comitato VIA*

1. Il comitato VIA è composto:

a) dal direttore della ripartizione agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

b) da un rappresentante della ripartizione sanità in qualità di esperto nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designato dal direttore di ripartizione;

c) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designato dal direttore di ripartizione;

d) da un rappresentante della ripartizione competente per la tutela delle acque, designato dal direttore di ripartizione;

e) da un rappresentante della ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designato dal direttore di ripartizione;

f) da un rappresentante della ripartizione competente per l'urbanistica, designato dal direttore di ripartizione;

g) da due esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelti dall'assessore provinciale alla tutela della natura e dell'ambiente da una quaterna proposta dalle associazioni ambientaliste.

2. Il comitato VIA nomina altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale nonché fra esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente.

3. Per ogni membro del comitato VIA di cui ai commi 1 e 2 va nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

4. I membri del comitato VIA di cui al comma 1 vengono nominati con delibera della Giunta provinciale. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale stabilisce il presidente e il vicepresidente del comitato.

5. I membri di cui al comma 1 restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

#### Art. 13.

##### *Procedura di approvazione cumulativa*

1. Per le attività non soggette alla procedura di VIA ma soggette a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincolo idrogeologico-forestale, si applica la procedura di approvazione cumulativa di cui ai seguenti commi.

2. I progetti per le succitate attività vengono presentati all'Agenzia in un numero di copie stabilite nel regolamento di esecuzione, corredati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali tramite il comune. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Inoltre devono essere forniti i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Progetti di interesse provinciale, per i quali non è richiesta una concessione edilizia, vengono presentati direttamente all'Agenzia.

3. Il direttore dell'Agenzia stabilisce a quali autorizzazioni, approvazioni o pareri il progetto sia da sottoporre, ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, ed indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi, nel qual caso il direttore d'ufficio può delegare un rappresentante dell'ufficio. Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio.

4. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal direttore dell'Agenzia, emette un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi.

5. Il parere espresso dalla conferenza dei direttori d'ufficio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza provinciale di cui al comma 1.

6. Contro il parere della conferenza dei direttori d'ufficio può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

7. Per progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione che superano le soglie previste dall'allegato 1 e 2 si applica la procedura di VIA.

8. La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere, stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio nonché della gestione delle risorse idriche rappresentano degli interventi non sostanziali e che sono autorizzati dal sindaco, fermi restando le autorizzazioni od i pareri prescritti dalla normativa vigente nei settori delle foreste e della pesca. Contro l'autorizzazione del sindaco può essere presentato ricorso all'Agenzia entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge e all'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente «Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale», il rappresentante dell'Agenzia nel comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può trasmettere il progetto per l'esame all'Agenzia.

## Art. 14.

*Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli*

1. Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 13, comma 1, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o parere positivo di cui all'art. 13.

2. Qualora trattasi di attività per le quali sia prescritta l'autorizzazione all'esercizio ai sensi delle leggi in materia di tutela dell'acqua, dell'aria e della gestione rifiuti, una volta realizzato il progetto, l'interessato deve presentare all'Agenzia domanda per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti nelle materie indicate nelle disposizioni di cui al comma 1.

## Art. 15.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli da 1 a 24, 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente «Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale», modificata dalla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, e dalla legge provinciale 21 maggio 1996, n. 11, sono abrogati.

## Art. 16.

*Modifica alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente «Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro».*

1. All'art. 30, comma 1, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, la lettera h) dopo la lettera i) viene sostituita con la lettera k).

## Art. 17.

*Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente «Norme per la tutela delle acque da inquinamenti per la disciplina degli scarichi».*

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è abrogato.

## Art. 18.

*Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente «Tutela del paesaggio»*

1. Il comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, inserito con l'art. 25 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, è così sostituito:

«1-bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'ispettorato forestale competente».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 luglio 1998

DURNWALDER

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento: SCOZ*

(Omissis).

98R0844

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 13.

**Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Apertura di credito*

1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, la Giunta regionale può deliberare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.

Art. 2.

*Deroga normativa*

1. La disposizione contenuta nell'art. 1 della presente legge costituisce deroga al disposto dell'art. 69 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 nonché modificazione dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 1998

FORMIGONI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1998 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 luglio 1998, prot. n. 20102/1685).*

98R0813

**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14.****Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Oggetto della legge**

1. La presente legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

**Art. 2.****Programmazione**

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso piani provinciali, anche distinti per tipi di materiali estratti, proposti dalle province e approvati dal consiglio regionale con deliberazione amministrativa.

2. I piani stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, individuate nel territorio, per tipologia di materiale.

3. I settori merceologici, i criteri, le direttive e le istruzioni per la formazione dei piani provinciali sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 34 ed acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

**Art. 3.****Coordinamento regionale**

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal consiglio regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce indirizzi e disposizioni tecniche da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, con riguardo a determinate parti del territorio regionale o a singoli tipi di sostanza estraibile di cava.

3. La Giunta regionale stabilisce altresì indirizzi e disposizioni tecniche per l'utilizzo, in opere pubbliche e nelle grandi infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclaggio, opportunamente trattati, in sostituzione di materiale pregiato, attraverso accordi con le società o i consorzi di società che hanno in appalto i lavori. La

Regione e le province incentivano e attivano impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di evitare l'utilizzo di discariche pubbliche per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

**Art. 4.****Deleghe**

1. Sono delegate alle province:

a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1;

b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava;

c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave;

d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» ed all'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale»;

e) l'assistenza tecnica ai comuni, se richiesta;

f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;

g) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave», del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee»;

h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate.

2. Sono delegate ai comuni per i rispettivi territori:

a) la vigilanza sull'esercizio delle attività esplicitate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono nel territorio comunale;

b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca;

c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale;

d) la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge, sentita la provincia territorialmente competente;

e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate;

f) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento.

3. Le province e i comuni provvedono, entro i termini previsti dalla presente legge, al compimento degli atti dovuti; in caso di inerzia la Giunta regionale, anche su istanza dei soggetti interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi 60 giorni.

4. La Giunta regionale determina criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate.

TITOLO II  
PIANI DELLE CAVE

Art. 5.

*Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 3, con particolare riferimento:

- a) alla definizione dei giacimenti di cui è possibile o in atto lo sfruttamento;
- b) alla individuazione degli ambiti territoriali estrattivi, intesi come siti in cui può essere svolta l'attività estrattiva, comprensivi del giacimento e delle aree di servizio;
- c) alla definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali;
- d) alla indicazione dei bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
- e) alla qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione con riferimento alla determinazione regionale e provinciale, da effettuarsi secondo una stima prudenziale, dei fabbisogni;
- f) alle modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
- g) all'assetto finale dell'area oggetto di escavazione in attuazione del progetto previsto per i singoli ambiti territoriali dall'art. 11;
- h) alla destinazione d'uso finale dell'ambito territoriale estrattivo.

Art. 6.

*Contenuto dei piani*

1. Nella formazione dei piani di cui all'art. 5, le province devono preliminarmente tener conto:

- a) della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime;
- b) della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;
- c) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni delle lettere precedenti;
- d) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area;
- e) delle situazioni di attività già esistenti.

2. La proposta di piano provinciale delle cave deve contenere in particolare:

- a) l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi quelli ubicati nelle aree protette di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni. Tali ambiti, che devono accoppiare aree contigue a quelle già oggetto di attività, con priorità rispetto all'apertura di altre aree, comprendono: l'area prevista per la estrazione e lo sfruttamento del giacimento, l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;
- b) la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
- c) l'individuazione di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
- d) la identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;

e) la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva; nel caso di previsione di apertura di cave nelle aree protette, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni, il piano deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze dell'area protetta, con la previsione di un controllo da parte dell'ente gestore dell'area stessa;

f) la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto:

- f1) alla attività estrattiva esistente;
- f2) alla consistenza del giacimento;
- f3) alle caratteristiche merceologiche;
- f4) alle tecnologie di lavorazione;
- f5) ai bacini di utenza (provinciali - nazionali);

g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

Art. 7.

*Formazione e adozione della proposta di piano*

1. I piani provinciali sono adottati dalle province entro 2 anni dalla emanazione dei criteri di cui all'art. 5; in caso di mancata proposta di un piano provinciale entro detto termine, la Giunta regionale si sostituisce alla provincia adottando gli atti necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1, allo scadere del termine predetto, la provincia è comunque tenuta a trasmettere l'eventuale documentazione già predisposta alla Giunta regionale.

3. La proposta di piano è depositata per un periodo di 60 giorni nella segreteria della provincia; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione anche a mezzo stampa. In tale periodo i soggetti interessati a qualsiasi titolo possono presentare osservazioni.

4. La provincia, entro 30 giorni dall'avvenuto deposito, provvede a richiedere il parere dei comuni interessati, dei consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la proposta di piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali compresi nelle aree protette di cui all'art. 1 della legge regionale n. 86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, la provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla compatibilità della proposta con il regime di tutela dell'area protetta.

5. I pareri di cui al comma 4 devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta; decorso tale termine la provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri.

6. Entro i successivi 60 giorni la proposta, motivata in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è adottata in via definitiva ed è trasmessa alla Giunta regionale con la relativa documentazione entro i successivi 30 giorni.

Art. 8.

*Approvazione del piano*

1. Entro 120 giorni dalla ricezione della proposta di piano provinciale, la Giunta regionale la esamina apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, trasmette la proposta di piano al consiglio regionale, che la approva entro i successivi 60 giorni.

3. Gli uffici della Giunta regionale collaborano con il consiglio regionale per l'adeguamento degli elaborati cartografici alle eventuali modifiche apportate in sede di approvazione del piano.

4. I piani provinciali dei singoli settori merceologici possono essere approvati indipendentemente dai piani degli altri settori merceologici, con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3.

## Art. 9.

*Revisione del piano*

1. Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui all'art. 7.

2. La Giunta regionale, qualora accerti il permanere di una insufficiente produzione di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni aggiuntivi di cui al comma 1, invita la provincia a provvedere alla revisione del piano; in caso di inadempienza, la Giunta regionale può sostituirsi alla provincia adottando gli atti necessari.

## Art. 10.

*Efficacia del piano*

1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico». Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla legge regionale n. 51/1975, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso.

2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

3. La provincia, dopo l'approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave.

4. Il piano ha validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validità decorre dall'esecutività del piano.

## Art. 11.

*Progetto degli ambiti territoriali estrattivi*

1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), è redatto a cura dei soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita conferenza dei servizi, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area.

2. Detto progetto, redatto in conformità ai criteri emanati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoscritto da tecnici abilitati iscritti al relativo albo professionale in conformità alla normativa vigente, deve evidenziare:

- a) lo stato dell'area rilevato da foto aeree recenti o derivato da immagini da satellite;
- b) la situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
- c) la consistenza del giacimento coltivabile;
- d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero;
- e) la destinazione urbanistica dell'area;
- f) l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe.

3. Per gli ambiti territoriali estrattivi delle pietre ornamentali da taglio e dei calcari per usi industriali, il progetto, per quanto attiene l'assetto finale dell'area, dovrà indicare la previsione dei profili di abbandono all'esaurimento del giacimento, nonché la tipologia del recupero.

4. Il progetto di cui al comma 1 è approvato entro 4 mesi dalla data di presentazione. Qualora il progetto presentato richieda modifiche, il termine può essere prorogato una sola volta di due mesi dalla data di presentazione delle modifiche. Trascorsi inutilmente i termini suddetti, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere entro un termine prestabilito, comunque non superiore a 30 giorni.

5. Il costo sostenuto per il progetto dell'ambito territoriale estrattivo è posto a carico di ogni soggetto richiedente l'autorizzazione alla coltivazione sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate ed attualizzate. All'atto della presentazione del progetto attuativo parziale, il richiedente è tenuto a documentare l'adempimento di quanto sopra.

## TITOLO III

## REGIME DELL'ATTIVITÀ DI CAVE

## Art. 12.

*Autorizzazione*

1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attività estrattiva per un giacimento come individuato nel progetto di gestione di cui all'art. 11.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 in ordine alle competenze della Giunta regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla provincia, che provvede entro 90 giorni dalla relativa istanza, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel piano cave; qualora la provincia non provveda entro i termini di cui sopra, la domanda è presentata al presidente della Giunta regionale, e l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale.

4. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere alla provincia di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 15. La provincia provvede, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

5. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia ottemperato a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione decade di diritto.

## Art. 13.

*Contenuto dell'autorizzazione*

1. Il provvedimento autorizzativo dispone:

- a) la determinazione del tipo e della quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;
- b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
- c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla convenzione di cui all'art. 15;
- d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte ai sensi dell'art. 16;
- e) la durata, che non può essere superiore a 10 anni, salvo che per l'attività estrattiva di materiali lapidei, per la quale la durata può essere aumentata sino a 20 anni secondo le previsioni del progetto attuativo di cui all'art. 14, comma 1, lettera f);
- f) i criteri per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva.

2. Il termine di cui al comma 1, lettera e) può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero.

3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati.

## Art. 14.

*Domanda di autorizzazione*

1. Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, devono essere allegati:

- a) documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento;
- b) certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati;
- c) documentazione fotografica idonea;
- d) documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;
- e) rilievo planimetrico quotato dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea;
- f) progetto attuativo, riferito al progetto di cui all'art. 11, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente, completo di tavole grafiche in scala adeguata, con la specificazione delle modalità di coltivazione e di relazione tecnica illustrativa contenente anche:

f1) localizzazione delle aree di discarica, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

f2) indicazione della profondità massima di escavazione;

f3) il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero, nonché dei materiali utilizzabili e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi;

g) il programma economico finanziario con la previsione della produzione media annua indicata dal piano;

h) la ricevuta del versamento alla tesoreria dell'ente competente delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito ai sensi dell'art. 25, comma 1.

2. Per i materiali lapidei il progetto attuativo deve indicare il programma di coltivazione, nonché, in luogo di quanto previsto dalla lettera f3) del comma 1, le opere di riassetto e di recupero definitivamente alle aree di cui è previsto il profilo finale di abbandono.

3. Possono essere proposte varianti al progetto attuativo in corso d'opera. La provincia provvede ad autorizzare la variante di progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.

## Art. 15.

*Convenzione con il comune*

1. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il comune o i comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna:

a) a versare annualmente al comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 e comunque non può essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti;

b) a concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, la corresponsione all'ente gestore del parco stesso di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;

c) ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima;

d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'atto di autorizzazione.

2. Qualora all'esaurimento del giacimento il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario dell'area, nella convenzione può essere previsto l'impegno di cedere l'area al comune o ai comuni interessati

una volta che siano state completate le opere di riassetto ambientale così come previste nell'autorizzazione, sempre che lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione ne abbia previsto una destinazione ad uso pubblico.

3. I comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine la provincia, su richiesta dell'interessato, provvede ai sensi del comma 4.

4. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che, la provincia determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

5. Le somme versate ai sensi del comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzate dai comuni per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di cui al medesimo comma.

## Art. 16.

*Garanzie patrimoniali*

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di garanzie patrimoniali reali o personali idonee a garantire, nei confronti dei comuni interessati, l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'art. 15, nonché il rimborso delle spese previste per le opere di riassetto ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività di escavazione.

2. Qualora la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale previsto dal comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

3. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro 90 giorni dalla data di richiesta, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di riassetto previste dal progetto di cui all'art. 14, comma 1, lettera f).

## Art. 17.

*Comunicazioni alla Regione e ai comuni*

1. Le province trasmettono alla Giunta regionale e al comune, o ai comuni interessati, copia delle autorizzazioni rilasciate con la relativa documentazione e gli atti, connessi.

2. Le province presentano ogni anno, entro, il 31 marzo, il rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni delegate, ai sensi degli articoli 80 e 81 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 18.

*Decadenza dell'autorizzazione*

1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro 12 mesi dall'esecutività del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. È altresì motivo di decadenza il ritardo superiore ai 12 mesi relativo all'inizio delle operazioni di riassetto ambientale, di cui all'art. 14, comma 1, lettera f3).

2. La decadenza è pronunciata dalla provincia, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività entro un termine assegnato e comunque non inferiore a 3 mesi. La provincia può consentire, su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini di cui al comma 1, ove ricorrano giustificati motivi.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre:

a) quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche;

b) quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione.

4. Nel caso di decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 3, lettera b), qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile

della provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, la provincia fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a 3 mesi, per chiedere l'autorizzazione, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento potrà essere acquisito al patrimonio indisponibile della provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

#### Art. 19.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Qualora sia intervenuta una grave alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata al giacimento e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, la provincia, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», dispone la revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 20.

##### *Sospensione e cessazione dell'attività*

1. Il comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge o in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, la provincia non abbia notificato i provvedimenti definitivi.

3. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa autorizzazione, il comune competente per territorio ne ordina l'immediata cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in conformità a specifico progetto attuativo.

#### Art. 21.

##### *Esecuzione delle opere di riassetto*

1. Per le opere di riassetto ambientale di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) è consentito l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni.

2. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al riassetto ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui all'art. 18.

3. L'esecuzione è disposta dal comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.

4. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di riassetto il comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 16.

5. In caso di mancata esecuzione da parte del contravventore, di cui all'art. 20, comma 3, delle opere necessarie al ripristino ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti dal comune, quest'ultimo ne dispone l'esecuzione d'ufficio, a spese del contravventore stesso.

6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della cauzione impiegata per le opere di ripristino.

#### Art. 22.

##### *Concessione*

1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento, di cui il piano dell'art. 2 prevede la coltivazione, non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 14 e seguenti, quando sia trascorso un anno dalla approvazione del piano.

2. Ove la provincia ritenga che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

3. La provincia può procedere altresì al rilascio della concessione al terzo richiedente ove il titolare non intraprenda l'attività estrattiva autorizzata, o sospenda la stessa, oltre i 6 mesi, a causa di non adeguate capacità tecniche ed economiche.

4. Nel provvedimento di concessione la provincia delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 13.

5. Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme relative all'autorizzazione e, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia.

6. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi entro i limiti della concessione.

7. Il diritto proporzionale di cui al comma 6 è elevato a lire 15.000.000 per i lapidei da taglio.

#### Art. 23.

##### *Indennizzo*

1. Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto, per tutto il periodo di durata della concessione, un indennizzo annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi statali.

2. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

3. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero se su di essa insistono altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al loro stato di conservazione.

4. L'onere dell'indennizzo è a carico del concessionario. Nel provvedimento di concessione possono essere disposte le necessarie garanzie per la corresponsione dell'indennizzo stesso.

5. Nel caso la concessione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno, si applica, a favore dello stesso, quanto disposto dal comma 2 dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 24.

##### *Vendita delle aree*

1. Il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali.

**TITOLO IV  
NORME COMUNI**

**Art. 25.**

*Tariffe dei diritti di escavazione*

1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria delle domande di cui all'art. 14, nonché l'entità delle somme che devono essere versate ai sensi dell'art. 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, con l'esclusione dei lapidei da taglio per i quali la tariffa è applicata al solo materiale commerciabile.

2. Una quota fissa del 15% dei contributi di cui al comma 1 è versata ogni anno dai comuni alla provincia, che utilizza tali somme sia per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli 30 e 31, che per il finanziamento di iniziative di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché per la promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive.

**Art. 26.**

*Comunicazioni obbligatorie*

1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente alla provincia competente i dati statistici relativi ai materiali estratti.

2. La provincia trasmette una volta all'anno alla Giunta regionale i dati statistici di cui al comma 1 elaborati secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, nonché copia degli atti di accertamento di infrazioni e degli infortuni gravi o mortali.

3. I titolari di autorizzazione e di concessione debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari onde favorire le attività di controllo.

4. I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 «Riordinamento del servizio statistico».

**Art. 27.**

*Catasto delle cave*

1. È istituito presso la competente struttura della Regione Lombardia il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la tipologia della produzione, le finalità del recupero.

2. Ciascuna provincia redige, per il territorio di competenza, l'inventario delle cave attive e l'inventario delle cave cessate e li trasmette alla competente struttura regionale, il primo entro 6 mesi e il secondo entro 12 mesi dalla emanazione dei criteri di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri di attuazione e gestione del catasto di cui al comma 1, nonché i criteri per la redazione degli inventari di cui al comma 2.

**Art. 28.**

*Autorizzazione di ricerca*

1. La ricerca è consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio può essere consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi.

2. Chi voglia accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati deve chiederne autorizzazione al comune competente per territorio.

3. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 «Espropriazioni per causa di utilità pubblica».

4. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo compete alla Regione ed è subordinato al deposito presso la tesoreria del comune di una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca ed alla presentazione di un piano di ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.

**Art. 29.**

*Sanzioni*

1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a L. 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli articoli 18, 20 e 21.

2. Nel caso di materiali scavati in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati nell'ambito territoriale estrattivo previsto nel piano, l'entità della sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 50%.

3. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a L. 5.000.000 e non superiore a L. 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli articoli 18, 20 e 21.

4. Ove l'attività estrattiva si svolga in territori compresi in parchi regionali, restano ferme le sanzioni e le relative competenze sanzionatorie previste dalle leggi regionali vigenti.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui, ai commi 1 e 3 dell'art. 26, si applica una sanzione non superiore nel minimo e nel massimo al 10% delle sanzioni previste dal comma 3.

**Art. 30.**

*Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni*

1. La vigilanza sull'attività nell'ambito territoriale estrattivo, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29 spettano, per delega della Regione, al comune territorialmente competente.

2. Nelle zone comprese negli ambiti territoriali delle comunità montane e dei parchi l'ente gestore del parco e le comunità montane rispettivamente collaborano all'attività di vigilanza di cui al presente articolo, sulla base di accordi con i comuni interessati.

3. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzarsi ai sensi dell'art. 21, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 31.**

*Assistenza tecnica ai comuni*

1. Le province sono tenute a costituire un apposito servizio per le attività inerenti all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge e provvedono, ove richieste, ad assicurare ai comuni l'assistenza tecnica in ordine alle attività a questi delegate.

**Art. 32.**

*Consorzi*

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o che comunque costituiscano un unico giacimento, possono essere costituiti consorzi o altre forme associative mediante convenzione tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

Copia degli atti di costituzione o di convenzione devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale. Possono essere costituiti consorzi coattivi con decreto del presidente della Giunta, nel quale sono indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificano la costituzione del consorzio.

2. Nell'atto di costituzione del consorzio o nella convenzione sono precisate, nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consociati, le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione al materiale coltivato e alle opere di recupero da realizzare.

3. Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il presidente della Giunta regionale può nominare un commissario che assume la rappresentanza e l'amministrazione. Il commissario provvede, a spese del consorzio, alla esecuzione delle opere stesse; il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso la tesoreria regionale.

4. Il presidente della Giunta regionale richiede alla provincia la pronunzia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione dei soggetti che non partecipano alle spese ripartite.

## TITOLO V NORME SPECIALI

### Art. 33.

#### *Consulta per le attività estrattive di cava*

1. Ciascuna provincia costituisce la consulta per le attività estrattive di cava.

2. La consulta è composta da:

- a) il presidente della provincia o un suo delegato che la presiede;
- b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
- d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
- e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
- f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
- g) il sovrintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.

3. La consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia richiesta dalla provincia.

4. La consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

5. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla provincia.

6. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta decadono dall'incarico.

7. La consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del piano, anche per le proposte relative all'art. 9 della presente legge.

### Art. 34.

#### *Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava*

1. È istituito il comitato tecnico consultivo per le attività estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il comitato è composto dall'assessore regionale del settore tutela ambientale o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta regionale, nonché dai presidenti delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per territorio o da loro delegati. Nel caso di

argomenti di ordine generale, al comitato partecipano i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Il comitato svolge la propria attività articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede deliberante.

2. Per il conferimento dell'incarico di consulenza e la determinazione dei compensi, si applica quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»; la deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.

3. Il comitato tecnico consultivo esprime parere obbligatorio sui piani delle cave trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché sulle autorizzazioni e concessioni e relative revocche e decadenze di competenza regionale. Può essere altresì richiesto parere del comitato su altre questioni di rilevanza regionale.

4. Il comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. I componenti del comitato tecnico consultivo, esclusi i dipendenti regionali, non possono durare in carica oltre due legislature consecutive.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato di cui al presente articolo.

6. I componenti nominati dalla Regione in qualità di esperti, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del comitato, decadono dall'incarico. La decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che provvede contestualmente alla sostituzione del componente decaduto.

### Art. 35.

#### *Pertinenze e materiali di risulta*

1. L'autorizzazione, o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività della impresa.

2. I materiali litoidi di risulta pronienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla provincia e al comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito.

3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 mc.

4. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica è soggetto ad autorizzazione regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4.

### Art. 36.

#### *Interventi estrattivi in fondi agricoli*

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc. per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; qualora il quantitativo

estratto sia superiore, l'asporto è soggetto ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione della loro manutenzione. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio della autorizzazione.

4. Nel caso di inosservanza a quanto disposto al comma 2 si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.

#### Art. 37.

##### *Lavori idraulici*

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tale divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento o, in assenza degli stessi, dai programmi di intervento assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici, anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti.

4. I volumi estratti concorrono alla determinazione dei quantitativi ammessi dal piano cave.

#### Art. 38.

##### *Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche*

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta alla Giunta regionale che vi provvede, sentita la provincia competente.

2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.

3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.

4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa.

5. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25.

#### Art. 39.

##### *Riassetto di cave cessate*

1. Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione regionale. Nel caso di cave cessate comprese nel piano provinciale approvato, l'autorizzazione è rilasciata, per delega regionale, dalla provincia.

2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Qualora il progetto di riassetto interessi aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l'ente gestore del parco o della riserva intenda eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, deve essere

stipulata una convenzione tra ente gestore ed operatore, con la quale l'ente gestore si impegna alla esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore, ove l'attuazione del progetto comporti l'asportazione di sostanze di cava, si impegna a versare all'ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all'art. 25 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, in aggiunta a quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 15, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area con stesura di terreno di coltura.

4. La Giunta regionale può disporre il finanziamento di progetti di riassetto ambientale nell'ambito dei programmi di interventi previsti per le aree dei parchi e delle riserve di interesse regionale, nonché il finanziamento di progetti relativi ad interventi con particolare problemi geo-meccanici.

#### Art. 40.

##### *Commissione per la sicurezza e le risorse*

1. È istituita la commissione per le risorse e la sicurezza mineraria, nominata dal presidente della Giunta regionale e composta:

a) dall'assessore regionale competente che la presiede, o da un suo delegato;

b) da quattro esperti nelle seguenti discipline, scelti dalla Giunta regionale:

b1) diritto minerario e legislazione sulla sicurezza delle lavorazioni;

b2) giacimenti minerari;

b3) polizia mineraria e sicurezza delle lavorazioni;

b4) meccanica delle rocce e dei suoli;

c) dai componenti del comitato di cui all'art. 34;

d) dai dirigenti dei servizi e degli uffici regionali indicati dalla Giunta regionale.

2. La commissione esprime parere in merito:

a) alle questioni inerenti alle modalità e tecniche di coltivazione mineraria, giacimenti minerari e loro qualificazione economica;

b) alle istanze di concessione mineraria, per quanto attiene l'aspetto tecnico dell'attività estrattiva in esame;

c) ai corsi di formazione professionale per gli addetti al settore.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la commissione e di non meno di cinque degli esperti nominati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1.

#### Art. 41.

##### *Direzione dei lavori di cava*

1. Allo scopo di garantire, nell'esercizio dell'attività estrattiva, la massima sicurezza per gli addetti, la razionale utilizzazione delle risorse e la corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero, la direzione dei lavori di cava deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie a cielo aperto o sotterranee».

2. Negli ambiti territoriali estrattivi di monte dove si faccia uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale acquisita in occasione di qualsiasi tipo di opera comportante abbattaggi di roccia, anche con uso di esplosivi, ed in lavori sotterranei laddove l'attività non si svolga a cielo aperto, comprovata da esperienza almeno quinquennale in qualità di direttore dei lavori, assistente del direttore dei lavori o di capo cantiere.

3. Possono continuare nelle funzioni di direzione dei lavori di cava anche soggetti diversi da quelli previsti dai precedenti commi, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, abbiano esercitato tali funzioni in qualità di imprenditore di cava per almeno due anni, comprovata dall'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio, industria ed artigianato, e previo superamento di uno specifico corso di aggiornamento per la direzione dei lavori di cava, di durata non inferiore a 120 ore, organizzato dal competente servizio formazione professionale della Regione Lombardia, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo col servizio cave, presso uno dei propri centri di formazione professionale. In questo caso la direzione dei lavori può essere esercitata solo nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 42.

#### *Norme transitorie*

1. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. I piani delle cave già approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano comunque efficacia sino alla esecutività dei nuovi piani di cui all'art. 8. L'attività estrattiva può essere autorizzata entro i limiti areali complessivi e volumetrici annui fissati dai piani vigenti in caso di disponibilità residua di materiale.

3. In attesa della approvazione dei nuovi piani delle cave, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, possono essere predisposti ed approvati progetti redatti ai sensi dell'art. 11 per gli ambiti territoriali estrattivi relativi alle cave inserite nei piani cave vigenti.

4. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate prima dell'approvazione dei piani delle cave di cui all'art. 8 conservano efficacia fino alla loro scadenza.

5. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 in corso d'opera, previa concessione edilizia, all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire in attesa dell'autorizzazione regionale. L'istanza deve essere presentata dagli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi 30 giorni.

6. L'ammontare dei contributi annui previsti da convenzioni stipulate con i comuni relative a cave in attività, già autorizzate o concesse, che non decadano né siano revocate, viene adeguato alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi.

7. Le domande di autorizzazione presentate per la prosecuzione della attività a qualsiasi titolo e sulle quali la provincia non si sia pronunciata alla data di esecutività del piano delle cave previsto dalla presente legge conservano la loro validità e sono esaminate e decise in conformità alle prescrizioni del nuovo piano.

8. Agli illeciti amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato assunto il relativo provvedimento sanzionatorio l'ente delegato applica la sanzione prevista dalla legge previgente, se più favorevole.

### Art. 43.

#### *Norma finanziaria*

1. Alle spese per le funzioni delegate previste dal precedente art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, si provvede con le somme annualmente stanziati sul capitolo 4.3.4.1.1450 la cui descrizione è così modificata: «Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province inerenti all'esercizio delle attività di coltivazione di cava, la vigilanza e l'assistenza tecnica ai comuni» iscritto allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui al precedente art. 34 e della commissione di cui al precedente art. 40 si provvede con le risorse stanziati sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

3. Agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione del corso di aggiornamento per la direzione dei lavori di cava previsto dal precedente art. 41, comma 3, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziati allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8 «Formazione professionale operata da centri o istituti».

4. All'introito delle somme annualmente corrisposte alla Regione per la concessione della superficie su cui è svolta l'attività estrattiva di cui al precedente art. 22 si provvede con il capitolo 1.1.203 «Tassa sulle concessioni regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

5. All'introito delle somme corrisposte alla Regione per il rimborso delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione all'estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche di cui al precedente art. 38 si provvede con il capitolo 3.4.252 «Rimborsi e recuperi vari» iscritto allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

### Art. 44.

#### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

*a)* legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

*b)* legge regionale 21 giugno 1982, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme, per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"»;

*c)* legge regionale 2 gennaio 1990, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" - disciplina delle deleghe conferite agli enti locali»;

*d)* legge regionale 10 maggio 1990, n. 43 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", già modificata dalla legge regionale 2 gennaio 1990, n. 3»;

*e)* legge regionale 23 dicembre 1994, n. 43 «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 1998

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1998 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 luglio 1998, prot. n. 22102/1686).

98R0814

## REGIONE VALLE D'AOSTA

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1998, n. 49.

Sostituzione della «tabella C» allegata alla legge regionale 21 maggio 1998, n. 33 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1997, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 dell'8 settembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione della «tabella C»*

1. La «tabella C» allegata alla legge regionale 21 maggio 1998, n. 33 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1997, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90) è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1998

VIÉRIN

(Omissis).

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1998, n. 50.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 dell'8 settembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 9. - Autorizzazione a variazioni di bilancio per assegnazioni di fondi statali e comunitari.

Art. 10. - Dichiarazione di urgenza.

## Art. 1.

*Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali*

1. Per la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 42810).

2. Per la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, in esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 41725).

3. Per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1991, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 500 milioni (cap. 41360).

4. In relazione ai previsti risultati di gestione dell'esercizio 1997/1998 è autorizzata l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a copertura di maggiori oneri, di lire 16.000 milioni (cap. 64927) alla gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88.

5. L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo alla società di gestione dei fondi regionali di previdenza complementare, in applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, è ridotta, per l'anno 1998, di lire 200 milioni (cap. 20065).

6. Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, recante concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge n. 865/1971, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35100).

7. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1998, la minor spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35080).

8. L'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998, recata dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 41/1997 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000) per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, è ridotta di lire 100 milioni (cap. 67400).

9. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il recupero di strutture ad uso pubblico aderenti ad aree naturali protette in applicazione della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75, è aumentata, per l'anno 1998, di lire 100 milioni (cap. 67395).

10. Fermo restando l'ammontare della spesa sanitaria per l'anno 1998, determinata in lire 246.380 milioni dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32, l'autorizzazione di spesa per gli interventi diretti della Regione (cap. 59920) è ridotta di L. 865.500.000 ed è aumentato del medesimo importo il trasferimento finanziario all'U.S.L. per spese correnti (cap. 59900).

11. L'autorizzazione di spesa per il concorso delle spese di funzionamento di case di riposo private per anziani ed inabili, gestite in regime di convenzione, è aumentata, per l'anno 1998, di lire 255 milioni (cap. 61700).

12. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge n. 38/1990), è trasferita all'USL, per l'anno 1998, la ulteriore somma di lire 3.900 milioni (cap. 60380).

13. L'autorizzazione di spesa di lire 82.057 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di ripristino e manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, per il triennio 1998/2000, recata dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 41/1997 è ridotta di lire 3.900 milioni, interamente in deduzione della spesa già autorizzata per l'anno 1998 (cap. 60420).

14. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni, per l'anno 1998, per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, recata dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 41/1997, è ridotta di lire 820 milioni (cap. 64645).

15. Per l'applicazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 700 milioni di cui:

lire 400 milioni per la concessione di contributi a privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo previsti dal titolo IV (cap. 64321);

lire 300 milioni per la concessione di contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali, in applicazione del titolo II, capo VIII (cap. 66503).

16. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 per la realizzazione di infrastrutture e di impianti sulla linea ferroviaria Aosta - Pré Saint Didier, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recata dall'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 41/1997, è ridotta di lire 345 milioni (cap. 67975).

17. Per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 260 milioni (cap. 51490).

18. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono modificate, per l'anno 1998, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

#### Art. 2.

##### *Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di iniziativa comunitaria e statale*

1. È autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 596.494.600 a titolo di compartecipazione finanziaria della Regione per l'attuazione dei seguenti programmi di iniziativa comunitaria e statale:

a) fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Interreg II «italo-svizzero» 1994/1999 - L. 202.931.800 (cap. 25028 parz.);

b) fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Interreg II «italo-francese» 1994/1999 - L. 241.826.700 (cap. 25031 parz.);

c) fondo sociale europeo (FSE) Interreg II «italo-francese» 1994/1999 - L. 104.400.000 (cap. 25041 parz.);

d) fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) Interreg II «italo-francese» 1994/1999 - L. 24.195.100 (cap. 25052 parz.);

e) fondo di rotazione statale per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti della silvicoltura - L. 23.141.000 (cap. 38780 parz.).

#### Art. 3.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura della maggior spesa complessiva di L. 26.581.994.600, di cui L. 25.985.500.000 derivante dalle maggiori autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 1 e L. 596.494.600 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2, si provvede:

quanto a L. 9.358.500.000 mediante utilizzo delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 1;

quanto a L. 7.000.000.000 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 4;

quanto a L. 10.223.494.600 mediante utilizzo per corrispondente importo delle variazioni in diminuzione della parte spesa del bilancio di cui all'art. 5.

#### Art. 4.

##### *Variazioni alla parte entrata del bilancio*

1. È approvata l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 delle seguenti entrate:

a) L. 4.800.000.000 per addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) L. 2.200.000.000 per mutuo contratto nell'anno 1996 con l'Istituto per il Credito Sportivo, autorizzato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1.

2. Alla parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

Cap. 1050 (di nuova istituzione). Programma regionale: 1.01. Codificazione: 1.1.01. «Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche» L. 4.800.000.000.

Cap. 5876, «Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie» L. 4.250.000.000

Cap. 11170 (di nuova istituzione). Programma regionale: 5.18. Codificazione: 5.1.0. «Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo nell'anno 1996» L. 2.200.000.000

#### Art. 5.

##### *Variazioni alla parte spesa del bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate negli allegati B e C:

*in diminuzione:*

competenza L. 43.465.514.200;

cassa L. 35.400.598.135.

*in aumento:*

competenza L. 54.716.514.200;

cassa L. 46.650.598.135.

#### Art. 6.

##### *Pareggio del bilancio*

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998, a seguito delle variazioni apportate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di L. 3.018.444.885.627 per la competenza e di L. 3.414.496.322.127 per la cassa.

#### Art. 7.

##### *Modifica alla denominazione dei capitoli*

1. Sono approvate le modifiche alla denominazione dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1998 nei testi seguenti:

a) parte entrata:

Cap. 5876 «Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie»

b) parte spesa:

Cap. 20170 «Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta regionale e spese per il cerimoniale».

Cap. 38325 «Spese per l'acquisto di automezzi destinati alla Direzione bacini montani e difesa del suolo».

Cap. 41610 «Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno».

Cap. 42520 «Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER II, cofinanziato dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo di rotazione statale (Reg. CEE 2082/93 - iniziativa comunitaria 1994/1999)».

Cap. 56680 «Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)».

Cap. 66160 «Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)».

Cap. 39080 «Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo forestale regionale».

Cap. 64927 «Trasferimenti finanziari alla gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent».

#### Art. 8.

##### *Utilizzo risorse destinate al finanziamento di speciali fondi di investimento*

1. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 41/1997 concernente la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di speciali programmi di investimento di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzato l'utilizzo di lire 187 milioni destinati, sul bilancio 1998, al programma definitivo 1998/2000 (comma 1) per l'aggiornamento dei programmi triennali precedentemente approvati (comma 5) (cap. 21245).

#### Art. 9.

##### *Autorizzazione a variazioni di bilancio per assegnazioni di fondi statali e comunitari*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 90/1989, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare ai bilanci annuale e pluriennale in corso le variazioni occorrenti per l'iscrizione, in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, di somme derivanti da assegnazioni dello Stato e della Comunità europea destinate a scopi specifici, qualora la relativa spesa sia regolata da leggi statali, da leggi regionali o dalla normativa comunitaria e la quota regionale di cofinanziamento, qualora necessaria, sia stata autorizzata.

#### Art. 10.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° settembre 1998

VIERIN

(Omissis).

98R0847

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29.

**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 recante: «Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 17 settembre 1998)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 49/1992*

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificata:

«b) un medico specialista delle discipline neurologiche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della commissione sanitaria;».

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 49/1992*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificato:

«3. Il collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dall'azienda sanitaria locale, per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche degli invalidi, unicamente nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 settembre 1998

LA FORGIA

98R0914

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 45.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del difensore civico regionale).***Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Al primo comma dell'art. 2 le parole da «... dell'attività amministrativa» fino a «... dell'Amministrazione regionale» sono così sostituite:

«... dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:

a) delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale».

La lettera a) del 2° comma dell'art. 2 è così sostituita:

«a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1°;».

il 6° comma dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

«6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico venga a conoscenza di fatti:

che possono costituire reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria;

che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei conti.

7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione».

All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Il Consiglio regionale, su proposta del difensore civico, può stipulare con comuni e province in cui operi un difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale.

3. Nei comuni e nelle province sprovvisti di difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale».

4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere».

L'art. 8 (Sede e organizzazione) è sostituito dal seguente:

«1. Il difensore civico ha sede presso il consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.

2. Le strutture periferiche del difensore civico sono ubicate:

a Pescara nella sede dell'unità operativa di collegamento del consiglio regionale;

a Chieti e Teramo nelle sedi dei centri di servizi culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.

3. All'assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il difensore civico:

il dirigente del servizio amministrazione del consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;

il dirigente del servizio demanio e patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.

4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del difensore civico, l'ufficio di presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.

5. La struttura organizzativa del difensore civico è composta di un servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:

1 dirigente amministrativo;

1 funzionario amministrativo;

2 istruttori direttivi;

2 istruttori amministrativi;

3 videoterminalisti;

1 operatore tecnico.

6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'ufficio di presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.

7. La localizzazione delle unità operative è disposta dall'ufficio di presidenza su proposta del difensore civico.

8. All'ufficio del difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.

10. È, inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il difensore civico, dall'ufficio di presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'ufficio di presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.

12. Il contingente di personale assegnato al difensore civico fa parte dell'organico del consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.

13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al difensore civico.

14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del difensore civico.

15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.

16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotocopione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture,

provvede l'ufficio del difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della legge regionale. 23 novembre 1977, n. 66 recante: «Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati».

17. Tutti gli adempimenti che nella citata legge regionale n. 66/1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'ufficio di presidenza ed all'ufficio ragioneria e contabilità del consiglio regionale.

L'art. 11 (trattamento economico) è sostituito dal seguente:

«Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il consigliere regionale dalla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai dirigenti della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0767

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione».

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche al comma a) dell'art. 2*

Il comma a) dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, viene abrogato e sostituito dal seguente: «cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso se gode dello *status* di rifugiato politico, oppure soltanto se il diritto di cittadinanza è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata).

Art. 2.

*Integrazione all'art. 15*

All'art. 15 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, primo capoverso, dopo le parole «... sfratti, sistemazione di profughi ...» si aggiunge «e di rifugiati politici».

Art. 3.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0768

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 74 Istituzione della riserva nazionale controllata «Castel Cerreto».

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 74 è così sostituito:

«I confini della riserva naturale controllata «Castel Cerreto» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 70 ettari».

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri valutati per l'anno 1998 in L. 20.000.000 derivanti dalla nuova delimitazione dei confini di cui al precedente art. 1 sono ricompresi nello stanziamento iscritto al cap. 292421 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

(*Omissis*).

98R0769

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 48.

**Sostituzione dei rappresentanti dello Stato con rappresentanti della Regione negli organi istituzionali degli istituti autonomi per le case popolari d'Abruzzo.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in conformità con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge modifica, in forza dell'art. 117 della Costituzione e della legge regionale n. 3/1997, come di seguito, la composizione degli organi degli istituti autonomi case popolari della Regione Abruzzo:

a) i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari della Regione Abruzzo, sono sostituiti, da rappresentanti della Regione Abruzzo, nominati dal consiglio regionale;

b) i rappresentanti del Ministero del tesoro nei collegi dei sindaci degli istituti autonomi case popolari della Regione Abruzzo, sono sostituiti da rappresentanti della Regione Abruzzo, nominati dal consiglio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a sostituire gli attuali rappresentanti dei Ministeri nei consigli di amministrazione e nei collegi dei sindaci degli IACP della Regione Abruzzo.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0770

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 49.

**Modifica alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 148 concernente: Contributi per il restauro e la manutenzione di edifici destinati al culto.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'elenco di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 148 è così modificato: al punto «Chieti: Parrocchia S. Anna» aggiungere le parole «per la chiesa Madonna del Freddo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0771

## LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 50.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 «Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli organi regionali».

*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 38, è sostituito dal seguente:

Agli oneri di cui all'art. 1, commi 5 e 6, valutato rispettivamente in lire 36 e 44 milioni annui, si provvede con un finanziamento pari a L. 80.000.000.

Per l'anno 1998 gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge trovano capienza nel capitolo 114000 del bilancio per l'esercizio 1998.

Le dotazioni finanziarie per gli anni successivi vengono disposte dalle relative leggi di bilancio.

## Art. 2.

*U r g e n z a*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0772

## LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 51.

Regolarizzazione posizioni debitorie degli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività formative relative alle annualità dal 1990 al 1995 e misure di sostegno al sistema formativo.

*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le posizioni debitorie degli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, derivanti dall'approvazione dei rendiconti per le attività formative svolte negli anni 1990-91-92-93-94-95, possono essere sanate mediante versamento in unica soluzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. È altresì ammessa la rateizzazione del debito in non più di sei rate semestrali, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 1998, calcolati sulla base della rateizzazione accordata.

## Art. 2.

1. Gli enti che intendono avvalersi delle modalità di estinzione del debito di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita richiesta al settore formazione professionale della Regione Abruzzo entro e non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti interessati alla rateizzazione sottoscrivono apposito atto di impegno sulla base di schema approvato dalla Giunta regionale, che fissa il relativo termine decadenziale.

## Art. 3.

1. In via straordinaria, limitatamente al triennio 1998-2000, i servizi offerti dalla società finanziaria abruzzese (F.I.R.A.) ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi anche alle agenzie formative prive di fini di lucro, titolari di rapporti convenzionali con la Regione e/o con le province per l'espletamento di attività formative.

2. Con atto deliberativo della Giunta regionale, che stabilisce le modalità di accesso ai benefici e la consistenza annuale del fondo, è costituita presso la F.I.R.A. una specifica provvista, da destinare alla concessione di garanzie fidejussorie per facilitare il reperimento da parte dei soggetti di cui al comma 1, dei finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività formative. La relativa spesa, stimata per l'esercizio corrente in L. 160.000.000, grava sul cap. 51621 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1998. Per gli esercizi successivi essa graverà sullo stesso o su corrispondente capitolo di bilancio, e sarà quantificata dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti disponibili, comunque in misura non superiore all'entità delle risorse stanziati per il 1998.

3. In via straordinaria, limitatamente al triennio 1998-2000, la Giunta regionale può stipulare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 87/1987 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con la suddetta società finanziaria regionale (F.I.R.A. S.p.a.) per la gestione delle risorse relative a piani, programmi ed interventi di formazione professionale. L'onere corrispet-

tivo dei servizi resi, stimato per il 1998 in L. 40.000.000, grava sul cap. 51621 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente; per gli esercizi successivi, la spesa graverà sullo stesso o su corrispondente capitolo, e sarà quantificata dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti disponibili, e comunque in misura non superiore a lire cento milioni.

4. Per i fini di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 51621 dello stato di previsione della spesa del Bilancio corrente è integrata aggiungendo in calce le parole « misure di sostegno al sistema formativo ».

#### Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0773

### LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 52.

**Interventi di promozione teatrale per il riequilibrio sociale delle persone in detenzione.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione Abruzzo, al fine di contribuire al riequilibrio sociale delle persone in detenzione, secondo quanto previsto dall'art. 17 titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354 e articoli applicativi del regolamento di esecuzione, promuove specificatamente le attività teatrali destinandole alla popolazione carceraria e degli istituti di custodia per minori.

#### Art. 2.

A tal fine la Regione Abruzzo individua nel centro stabile teatro giovani L'UOVO, l'istituzione teatrale di provata esperienza nel campo, che entro il 30 settembre di ogni anno raccoglie i progetti delle associazioni culturali di cui al successivo art. 3 e sulla loro base presenta alla Giunta regionale un programma di attività da sviluppare nelle strutture carcerarie abruzzesi.

#### Art. 3.

Le attività teatrali, comprese nel programma di cui al precedente articolo, possono coinvolgere le associazioni culturali, delle singole realtà territoriali ove insistono le strutture carcerarie interessate, le quali svolgono o abbiano svolto da almeno tre anni attività teatrali nei confronti della popolazione carceraria.

#### Art. 4.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative ed autorizza il versamento, come anticipazione, del 50% del finanziamento previsto al centro stabile teatro giovani L'UOVO.

#### Art. 5.

Il saldo della somma stanziata è erogato con ordinanza dirigenziale ad avvenuta rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute nel rispetto della legge regionale n. 22 del 1987.

#### Art. 6.

Ogni variazione sostanziale del programma approvato deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente del competente servizio se le stesse rispettano l'impostazione e i fini delle iniziative.

#### Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998, in L. 45.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 mediante riduzione in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto al Cap. 323000 - elenco n. 3 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997».

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

Il cap. 321910 denominato: «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti» è conseguentemente ridotto di L. 45.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998, è istituito ed iscritto (nel sett. 06, Tit. 1, Ctg. 5) il cap. 61516 denominato: «Interventi di promozione teatrale per il riequilibrio sociale delle persone in detenzione», con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 45.000.000».

#### Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0774

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 53.

**Contributo regionale all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti per interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva della pallanuoto di Pescara.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, conformemente alle finalità statutarie ed in relazione agli obiettivi del P.R.S. concorre a promuovere e a sostenere tutte quelle iniziative che accrescono il prestigio della Regione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo; la Regione Abruzzo, concede un contributo di L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni), per l'anno 1998, all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, al fine di garantire gli allenamenti e le partite di campionato, presso la struttura sportiva «Le Naiadi» di Pescara della squadra di pallanuoto Pescara, di massima serie.

Art. 3.

1. Il contributo verrà erogato con ordinanza del servizio organizzazione turistica, ai sensi della legge regionale n. 34/1996, previa presentazione di una relazione comprovante l'effettiva apertura e l'utilizzo della piscina olimpionica, nonché delle spese sostenute per il riscaldamento dell'impianto sportivo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il solo esercizio 1998 in L. 45.000.000, si provvede mediante pari riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 241586.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario è istituito ed iscritto (nel Sett. 24, Tit. 1, Ctg. 5) il capitolo 241587 denominato: «Contributo straordinario all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti per interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva della pallanuoto di Pescara» con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 45.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0775

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 54.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1997, n. 93 recante «Esercizio di funzioni amministrative da parte delle province, ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 30 giugno 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative da parte delle province in materia di attività venatoria e di tutela della fauna selvatica di cui alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 e successive.

Art. 2.

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative previste dall'art. 23, commi 5 e 6, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 33 e successive sono esercitate dalle province.

2. Le funzioni amministrative previste dall'art. 51 - comma 2 - della legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 131, sono, altresì, esercitate dalle province.

## Art. 3.

*Attuazione*

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate all'art. 2 - comma 1 - il finanziamento previsto dall'art. 49 - commi 1, lettera b) e 3, della legge regionale 31 maggio, 1994 n. 30 e successive, viene attribuito in parti uguali alle province.

2. Le province provvedono all'assegnazione dei fondi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia sulla base di un regolamento autonomo di cui all'art. 4.

3. L'associazione venatoria provinciale di cui al precedente comma, determina, d'intesa con la rispettiva associazione venatoria regionale, la quota, non inferiore al 3% del finanziamento percepito, da assegnare agli organismi regionali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in regione per l'espletamento dei compiti di indirizzo e coordinamento delle attività nonché per gli altri compiti istituzionali.

## Art. 4.

*Regolamento provinciale*

1. Il regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia deve privilegiare le seguenti priorità:

a) quota fissa in conformità a quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale n. 62/1979 e successive come modificato dall'art. 23, comma 6, lettera a), della legge regionale n. 30/1994 e successive modificazioni;

b) numero degli associati a livello provinciale giusto il disposto dell'art. 23, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 30/1994 e successive modificazioni.

2. Per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti beneficiari, si fa riferimento, per la parte applicabile, alla normativa contenuta nell'art. 23, commi 7 e 8, della legge regionale n. 30/1994.

3. Per consentire alle associazioni venatorie riconosciute l'espletamento dei compiti istituzionali e di pubblico interesse, previsti dalla normativa vigente, la sovvenzione della quota di cui alla lettera a) del comma 1, può essere corrisposta in acconto.

4. Per la sovvenzione di cui al precedente comma 1, le province, in sede di regolamentazione, disciplinano le modalità ed i criteri per l'applicazione, della normativa contenuta nella legge regionale 27 giugno 1986, n. 22, in ordine alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della certificazione di regolarità contabile.

## Art. 5.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 giugno 1998

FALCONIO

98R0776

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 22

**Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 del 6 agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## FINALITÀ E DEFINIZIONI

## Art. 1.

*Finalità*

La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema di trasporto pubblico nella Regione Basilicata al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto, favorendo il miglioramento della mobilità sul territorio e la razionalizzazione del traffico. Al fine di conseguire le suddette finalità la Regione provvede a:

a) conferire alle province ed ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

b) favorire le modalità di trasporto a minore impatto ambientale che determinino una riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;

c) favorire il miglioramento della mobilità a livello extraurbano ed urbano, anche tramite l'integrazione modale sull'intera rete, la razionalizzazione del traffico privato e la riorganizzazione del trasporto pubblico;

d) individuare, di concerto con gli enti locali il livello dei servizi di trasporto qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità;

e) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità tramite l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta dei gestori;

f) perseguire la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'introduzione di contratti di servizio basati su principi di economicità e di efficienza.

## Art. 2.

*Trasporto pubblico regionale e locale*

Per trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.) sono da intendere i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e merci comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei che operano in maniera continuativa o periodica con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, nell'ambito del territorio di interesse regionale.

## Art. 3.

*Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada*

I servizi di T.P.R.L. si distinguono:

- 1) in relazione alla finalità del trasporto in:
  - a) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti in modo regolare e continuativo;
  - b) specializzati: quando il servizio sia destinato in prevalenza a determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti, o sia finalizzato alla mobilità turistica nei periodi estivi;
  - c) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o dell'adeguamento delle modalità di esercizio e siano effettuati di norma per un periodo non superiore a tre mesi;
- 2) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono in:
  - a) urbani: se si svolgono nell'ambito degli aggregati urbani, senza soluzione di continuità abitativa;
  - b) extraurbani: se collegano l'aggregato urbano con il territorio e gli insediamenti limitrofi con soluzione di continuità abitativa;
- 3) in relazione all'ambito amministrativo in:
  - a) regionali: se svolgono servizi su direttrici regionali o in parte nelle regioni finitime purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella Regione Basilicata;
  - b) provinciali: se svolgono servizi su direttrici provinciali o in parte nelle province finitime purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella provincia origine del percorso;
  - c) comunali: se svolgono servizi su direttrici comunali o in parte nei comuni finitimi purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nel comune origine del percorso.

## Art. 4.

*Bacini di traffico*

Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale in cui si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai bisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. La individuazione dei bacini di traffico sopra indicati è finalizzata alla realizzazione di una offerta equilibrata di servizi perseguendo il più alto grado di intermodalità ed efficienza.

## Capo II

## FUNZIONI E COMPETENZE

## Art. 5.

*Competenze della Regione*

La Regione esercita le funzioni di programmazione dei servizi di trasporto pubblico, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/1997, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per una visione unitaria del trasporto urbano ed extraurbano in ambito regionale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale, non attribuite agli enti locali ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

In particolare la Regione:

- a) approva i piani dei trasporti di bacino, di cui al successivo art. 9, predisposti ed adottati dalle provincie;
- b) approva il piano regionale dei trasporti di cui all'art. 8 e provvede ai relativi aggiornamenti, tenuto conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico;
- c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino predisposti dalle provincie e per i piani urbani del traffico predisposti dai comuni;
- d) programma gli investimenti nel settore del T.P.L. raccordandosi con lo Stato e gli enti locali tramite la sottoscrizione di accordi di programma di cui all'art. 13;
- e) determina, d'intesa con le provincie ed i comuni, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la mobilità dei cittadini, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale;
- f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche al fine di realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

g) svolge a decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari relativi alle tratte regionali e locali delle F.A.L., quali ferrovie in gestione commissariale governativa affidate dal 1° gennaio 1997 alla società F.S. S.p.a. per la ristrutturazione.

Per l'affidamento della gestione di tali servizi la Regione stipula contratti di servizio;

h) promuove la costituzione di imprese per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

i) svolge a decorrere dal 1° giugno 1999 le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in concessione a F.S. S.p.a. e relativi alle tratte di interesse regionale e locale;

l) realizza con il Ministero dei trasporti e le F.S. S.p.a. accordi di programma per il trasferimento delle risorse per l'espletamento dei servizi di cui al punto g) e subentra allo Stato nel rapporto con le F.S. stipulando i relativi contratti di servizio;

m) approva, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, i programmi triennali dei servizi di T.P.L. di cui all'art. 12;

n) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di T.P.R.L. e stipula i relativi contratti di servizio;

o) eroga le risorse finanziarie agli enti locali per l'amministrazione dei servizi di T.P.R.L.;

p) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;

q) svolge, per quanto di competenza, le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale;

r) provvede alla definizione del costo medio dei servizi di trasporto anche ai fini della individuazione del corrispettivo per l'appalto dei servizi;

s) provvede alla ripartizione delle risorse tra le provincie e i comuni per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge;

t) svolge ogni altra funzione che richieda l'esercizio unitario a livello regionale.

## Art. 6.

*Competenze delle provincie*

La Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 422/1997 delega alle provincie tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di T.P.R.L. che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Le amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera:

a) esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali svolgentisi nel rispettivo territorio.

Le funzioni amministrative relative ai servizi interprovinciali che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o nelle regioni limitrofe sono conferite alla provincia nel cui territorio si sviluppa la parte prevalente di percorso, ovvero gli interessi prevalenti dell'utenza;

b) predispongono e adottano i piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base degli indirizzi della Regione Basilicata;

c) contribuiscono d'intesa con la Regione alla determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 11;

d) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi a quelli sub precedente lettera c), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio secondo le procedure concorsuali;

e) vigilano sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio, svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria e quelle previste in caso di inadempienza da parte dell'affidatario;

f) provvedono a tutti gli adempimenti connessi ai contratti di servizio erogando i corrispettivi previsti;

g) svolgono le funzioni per l'accertamento (di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980) relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada di propria competenza, della idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

h) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;

i) propongono i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

l) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni attribuite ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale.

#### Art. 7.

##### Competenze dei comuni

I comuni in relazione ai servizi di T.P.R.L. di propria competenza:

a) predispongono e aggiornano, sulla base degli indirizzi regionali i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nel territorio comunale, con particolare riguardo agli utenti con ridotta capacità motoria e favorendo l'accessibilità urbana e l'uso del mezzo pubblico;

b) determinano, d'intesa con la Regione, i servizi minimi di propria competenza e le relative tariffe, di cui all'art. 11;

c) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi a quelli sub precedente lettera b) con oneri a carico dei propri bilanci stipulando i relativi contratti di servizio;

d) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;

e) organizzano la rete dei trasporti di linea di propria competenza nelle aree urbane e extraurbane diversificando il servizio ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto legislativo n. 422/1997 (utilizzo di veicoli fino a 9 posti) e nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione del consiglio regionale di Basilicata 10 giugno 1997, n. 610;

f) promuovono, sentita la provincia, l'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori comunali;

g) vigilano sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio, svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria e quelle previste in caso di inadempienze da parte dell'affidatario;

h) provvedono a tutti gli adempimenti connessi ai contratti di servizio erogando i corrispettivi previsti;

i) svolgono le funzioni per l'accertamento (di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980) relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada di propria competenza, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, e dell'ubicazione delle fermate.

#### Capo III

##### STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL T.P.R.L.

#### Art. 8.

##### Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti (P.R.T.) è il documento programmatico teso a realizzare un sistema di trasporti equilibrato ed ambientalmente compatibile, coerente con piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali.

Il piano regionale dei trasporti contiene:

a) l'indicazione delle linee programmatiche della Regione nel settore dei trasporti, tenuto conto dei piani provinciali di bacino;

b) le linee generali per l'assetto della rete infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico;

c) gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

d) i lineamenti generali di politica tariffaria e di determinazione del costo dei servizi, tendenti all'integrazione modale e tariffaria;

e) i criteri per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari nel settore dei trasporti.

Lo schema di P.R.T., predisposto dal dipartimento competente, previa consultazione degli enti locali, in sede di conferenza permanente delle autonomie di cui alla legge regionale n. 17 del 28 marzo 1966 e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nonché le rappresentanze delle imprese di trasporto, viene proposto dalla giunta al consiglio regionale.

Il consiglio stesso, sulla base del parere della competente commissione consiliare, e con eventuale nuova consultazione dei suddetti organismi, procede alla relativa approvazione.

#### Art. 9.

##### Piani dei trasporti di bacino

I piani dei trasporti di bacino, predisposti dalle province e riguardanti la rete delle autolinee provinciali, devono tendere alla massima integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sovrapposizioni e parallelismi tra le differenti modalità.

Il piano di bacino, adottato dalla provincia competente, il cui aggiornamento deve avvenire con cadenza almeno quinquennale, deve contenere:

a) l'articolazione del bacino provinciale in sub-bacini o aree omogenee di traffico;

b) le linee di bacino e sub-bacino, distinte per direttrici;

c) l'indicazione delle linee tra bacini provinciali necessarie per la gestione integrata con le linee di bacino;

d) l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori di servizi sulla base dei criteri di economicità e di efficienza funzionale;

e) l'integrazione di tutti i servizi di interesse di bacino;

f) il programma economico-finanziario con l'indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi;

g) l'individuazione delle aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;

h) l'individuazione degli interventi sulle infrastrutture al fine di adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

I piani dei trasporti di bacino, sono adottati dalle province e debbono essere trasmessi alla Regione entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge anche al fine degli adempimenti previsti all'art. 5.

Trascorso tale termine la Regione, in virtù dei poteri sostitutivi e sentite le amministrazioni interessate, provvede autonomamente alla predisposizione ed adozione dei piani di trasporto di bacino.

#### Art. 10.

##### Piani urbani del traffico

I piani urbani del traffico sono adottati ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996, come definito con decreto giunta regionale n. 3531 del 26 giugno 1991.

I comuni suddetti predispongono ed approvano i piani urbani del traffico in accordo con i contenuti del precedente art. 7, al fine del coordinamento tra mobilità individuale e collettiva.

#### Capo IV

##### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

#### Art. 11.

##### Servizi minimi

La Regione, d'intesa con le province ed i comuni e sentite le associazioni dei consumatori, le associazioni delle imprese di trasporto e le organizzazioni sindacali, determina il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

Per i servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi minimi è definita in considerazione:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi di carattere socio-sanitario, amministrativo turistico e culturale;

d) della riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale;

e) delle esigenze di trasporto delle persone con ridotte capacità motorie e dei cittadini in condizione di disagio economico e sociale.

Le province ed i comuni possono istituire servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri a carico dei propri bilanci, ove necessario, e nel rispetto delle procedure concorsuali di affidamento.

È fatta salva, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 12 della legge regionale n. 23 del 19 maggio 1997, in ordine ai compiti e funzioni delle comunità montane, emanate in attuazione della legge nazionale sulla montagna n. 97 del 31 gennaio 1994.

## Art. 12.

*Programmi triennali*

La Regione, al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui al precedente art. 11 e sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni dei consumatori e le associazioni delle imprese di trasporto, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle Province, che contengono:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) le azioni finalizzate alla riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

## Art. 13.

*Accordi di programma*

La Regione, sulla base degli obiettivi definiti nel P.R.T. e con le modalità definite dall'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997, promuove accordi di programma per gli investimenti con gli enti locali, le aziende di T.P.R.L. e soggetti di diritto privato.

Gli accordi di programma individuano:

- a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile;
- b) i temi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi ed il periodo di validità;
- c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
- d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione.

Gli accordi di programma approvati dal consiglio regionale vengono sottoscritti, per la Regione Basilicata, dal presidente della Giunta regionale.

*Capo V*

## NORME PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

## Art. 14.

*Procedure per l'affidamento dei servizi*

Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici, di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione e di perseguire principi di economicità nell'affidamento dei servizi di trasporto, la Regione, le province ed i comuni, in base alle rispettive competenze attribuite ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

L'affidamento dei servizi avviene per l'intera rete relativa all'area omogenea di traffico, così come definita dal precedente art. 9.

Ai fini di cui al comma 1:

- a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'art. 12, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b) per quanto riguarda l'aggiudicazione si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158/1995;
- c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 53;
- d) alle gare saranno ammesse, oltre alle ditte individuali ed ai consorzi, anche riunioni temporanee di imprese costituite secondo i criteri di cui all'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158;
- e) per la partecipazione alle gare di ditte in forma singola o associata o quali componenti di un consorzio regolarmente costituito, si fa esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del suddetto decreto n. 158/1995.

La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva lo schema tipo del contratto di servizio e del capitolato d'appalto e fissa con proprio provvedimento le modalità ed i criteri per le procedure di gara e determina il corrispettivo sulla base dei criteri di cui alla lettera r) dell'art. 5.

## Art. 15.

*Obblighi dell'affidatario dei servizi*

L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di servizio di cui al successivo art. 16.

In particolare l'affidatario è tenuto a:

- a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
- b) garantire la puntualità, la qualità, l'efficienza, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- c) utilizzare personale qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, e materiale idoneo;
- d) garantire un'adeguata informazione all'utenza;
- e) fornire alla Regione ed agli enti affidanti i dati ritenuti necessari e richiesti, utilizzando supporti informatici.

## Art. 16.

*Contratti di servizio*

I contratti di servizio regolano l'esercizio di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

Il periodo di validità del contratto di servizio è pari a cinque anni.

Ferme restando le scadenze per la stipula dei contratti di servizio ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422, i contratti di servizio di T.P.R.L. vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

Con decorrenza 1° gennaio 2000, per l'affidamento di tutti i servizi, si applicano le procedure concorsuali di cui all'art. 14, comma 1.

Gli enti competenti hanno facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.

La Regione e gli enti contraenti sono autorizzati a sottoscrivere i contratti di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo.

Il bilancio annuale e poliennale assicura la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari.

Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi su gomma i contratti anzidetti sono stipulati almeno due mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1191/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

Le norme della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

## Art. 17.

*Contenuto dei contratti di servizio*

I contratti di servizio contengono:

- a) il periodo di validità;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma di esercizio;
- d) i casi di variazione del programma di esercizio;
- e) l'obbligo da parte dell'affidatario di impiegare personale qualificato ed utilizzare i mezzi idonei per garantire la sicurezza di esercizio;

f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione e confortevolezza dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente;

g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato dell'utenza in uso;

h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;

i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale sui dati di traffico ed i costi di esercizio per linee esercite;

l) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente ed i limiti entro cui può essere prevista la revisione;

m) le eventuali modalità di revisione dei contratti;

n) le garanzie che l'impresa deve prestare;

o) i casi di risoluzione del contratto;

p) le sanzioni per inadempienza;

q) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

r) la disciplina da applicare in caso di *sub-affidamento* dei servizi;

s) l'obbligo da parte dell'affidatario di fornire i dati richiestigli su supporto informatico e cartaceo;

t) le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente gestore del servizio;

u) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso.

#### Art. 18.

##### *Subentro di impresa al precedente gestore*

In tutti i casi di subentro di impresa al precedente gestore va considerata la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello:

a) al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di decadenza dall'affidamento del servizio, ovvero di risoluzione del contratto di servizio;

b) il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'Impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria;

c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con contributo pubblico sono ceduti, all'impresa subentrante, al valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto dei beni anzidetti.

I vincoli residuali a favore della Regione vengono trasferiti sull'azienda subentrante.

#### Art. 19.

##### *Sub-affidamento dei servizi di trasporto*

È vietato il *sub-affidamento* dei servizi, a meno di motivata richiesta all'Azienda e previa autorizzazione da parte dell'ente affidante, entro il limite massimo del 10% dei servizi da esercitare, nel rispetto delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 158/1995 e sempre che il *sub-affidamento* sia indicato in sede di presentazione delle offerte.

Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi hanno la precedenza nel *sub-affidamento* dei servizi.

L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

L'impresa *sub-affidataria* deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, pena la decadenza dell'affidamento.

In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il *sub-affidamento*, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

#### Art. 20.

##### *Osservatorio permanente per la mobilità*

È istituito presso l'Assessorato ai trasporti della Regione Basilicata l'osservatorio permanente per la mobilità.

L'osservatorio ha il compito di monitorare la mobilità regionale, le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente.

L'osservatorio provvede a definire modalità, livello di dettaglio e procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che dovranno essere forniti dai soggetti operanti nel settore della mobilità.

L'osservatorio provvede alla predisposizione di rapporti periodici in cui vengono riportati lo stato della mobilità regionale, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

L'osservatorio è composto da:

assessore regionale ai trasporti (presidente);

presidenti, o assessori al ramo, delle province;

presidente dell'ANCI o suo delegato;

direttore regionale trasporto locale F.S. S.p.a.;

un rappresentante ANAC;

un esperto del settore;

un rappresentante dell'associazione dei consumatori;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali.

L'ufficio trasporti della Regione Basilicata svolge le funzioni di segreteria tecnica dell'osservatorio.

L'osservatorio è costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

#### Capo VI

##### FONDO REGIONALE TRASPORTI

#### Art. 21.

##### *Costituzione e risorse del fondo regionale trasporti*

È costituito il fondo regionale trasporti.

Il fondo è articolato in sei capitoli come di seguito indicato:

1. oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro.

I fondi di questo capitolo sono destinati all'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari in concessione a soggetti diversi da F.S. S.p.a.;

2. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, beni strumentali e relativo materiale rotabile;

3. oneri relativi all'effettuazione dei servizi su gomma;

4. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma;

5. oneri relativi ai contributi di cui al comma 3, dell'art. 4;

6. oneri relativi alla copertura della spesa di cui al successivo art. 24;

7. oneri relativi a interventi per l'innovazione tecnologica e la realizzazione di servizi informatici per il miglioramento qualitativo del servizio e la creazione di un sistema informatizzato per il rilascio dei titoli di viaggio a valere sull'intera rete di trasporto compreso quello urbano.

L'utilizzazione dei fondi di cui ai precedenti punti 1) e 2) è effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma e contratti di servizio.

L'utilizzazione dei fondi di cui al punto 3) è effettuata dalla Regione e dagli enti locali contraenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

L'utilizzazione dei fondi di cui ai punti 4), 5) e 7) è effettuata dalla Regione nel rispetto dei criteri emanati ed emanandi dal consiglio regionale.

All'articolazione del fondo nelle sette suddette quote provvede la Giunta regionale con proprio atto.

Il 10 per mille del fondo di cui ai punti 1 e 3) può essere utilizzato per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, per gli aggiornamenti dei piani di bacino, per lo svolgimento delle funzioni della segreteria tecnica dell'osservatorio di cui all'art. 20, nonché per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche.

**Capo VII**  
**SISTEMA TARIFFARIO**

**Art. 22.**

*Determinazione delle tariffe*

Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale e regionale sono stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Le suddette tariffe entrano in vigore il 15° giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Le tariffe fissate nei contratti di servizio potranno essere adeguate annualmente in funzione del raggiungimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi di esercizio.

**Art. 23.**

*Bigliettazione*

Le imprese esercenti il trasporto pubblico di competenza provinciale e regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa, che consentano fermate intermedie con prosecuzione del viaggio su autolinee dello stesso gestore o di gestore con il quale c'è stata preventiva intesa sull'organizzazione del servizio;

abbonamenti settimanali ordinari, validi per sei giorni alla settimana;

abbonamenti mensili ordinari, validi per l'intero mese solare.

Gli abbonamenti previsti sono nominativi e sono validi per effettuare un numero illimitato di corse giornaliere.

I comuni adottano le misure per l'organizzazione e la vendita a terra dei titoli di viaggio in forma integrata per tutti i servizi a livello regionale sulla base delle modalità e dei criteri da definirsi con successivo provvedimento da parte della Giunta regionale.

**Art. 24.**

*Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di disagio*

La Regione, nell'ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti svantaggiati, riconosce biglietti di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale e regionale, a favore dei soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie, con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, domiciliati nella Regione Basilicata e con un reddito individuale, comunque prodotto, non superiore a lire 20 milioni annui:

a) privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

b) sordomuti;

c) minore non deambulante con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

d) invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;

e) invalidi civili e invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

A titolo sperimentale il beneficio di cui al comma precedente si estende anche ai cittadini residenti nella Regione Basilicata che versano in situazione di gravissimo e conclamato disagio economico e sociale, da attestarsi a cura dei servizi sociali competenti per territorio, il cui reddito familiare rapportato su base annua non superi l'importo della pensione minima I.N.P.S. mensile vigente maggiorata del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare.

Con deliberazione della Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le modalità di accertamento dei requisiti, o l'entità della spesa a carico del bilancio regionale, nonché il numero dei titoli da attribuire a ciascun avente diritto.

**Art. 25.**

*Biglietti gratuiti*

Agli aventi diritto appartenenti alle categorie indicate all'art. 24, punti a), b) e c), vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice.

Ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 24, punti d) ed e) vengono rilasciati, annualmente, 200 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è compresa tra i 2/3 ed il 99%; vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è del 100%.

Per i minori non deambulanti, di cui al punto c) dell'art. 24, non si applica la limitazione in relazione al reddito.

I medesimi benefici sono estesi agli accompagnatori dei portatori di invalidità nei casi riconosciuti dalle attestazioni delle competenti commissioni mediche e ai ciechi assoluti.

I biglietti rilasciati agli aventi diritto sono strettamente personali, non possono essere scambiati tra i portatori di invalidità, sono validi su tutta la rete regionale dei servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale.

Il rilascio dei necessari titoli di viaggio ai portatori di invalidità nonché i rimborsi alle imprese concessionarie sia dei titoli sia dei contributi integrativi è di competenza delle amministrazioni provinciali dietro erogazione regionale dei necessari fondi.

**Art. 26.**

*Bagagli e colli*

Sui servizi di competenza regionale, il viaggiatore può portare con sé gratuitamente sino a due colli di peso non superiori a kg 20 e di dimensioni non superiori a 70x30x40.

Il collo, la cui somma delle dimensioni non sia superiore a cm 180, di peso superiore a kg 10 deve essere tassato per il solo peso eccedente tale misura.

Per il peso eccedente i kg 20 o frazione di esso, e fino ad un massimo di kg 60 complessivi, è dovuto il pagamento dell'importo pari al 25% del corrispondente costo del biglietto di corsa semplice della tariffa viaggiatori.

**Art. 27.**

*Tessere di libera circolazione*

Alle imprese che gestiscono il servizio di autolinee è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti sulle linee da esse gestite.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sugli autobus di linea gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia dello Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai militari delle Forze armate qualora siano in uniforme di servizio, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione, per motivi di servizio.

**Art. 28.**

*Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico*

I viaggiatori di autolinee sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio scaduto o comunque non valido sono tenuti al pagamento, oltre che del normale biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa di L. 50.000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tale fine le imprese devono disporre che gli agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme prescritte dalla legge.

Il verbale di accertamento, da redigersi sul formulario predisposto dall'ente affidante, deve in ogni caso contenere l'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere destinata a ripartizione tra gli organi accertatori delle relative infrazioni.

**Art. 29.**

*Carta dei servizi di trasporto pubblico*

La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza.

I soggetti che esercitano i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la carta dei servizi dei trasporti sulla base dello schema adottato dal consiglio regionale d'intesa con le province ed i comuni.

## Art. 30.

*Vigilanza*

La Regione impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici.

I funzionari dell'ufficio trasporti degli enti affidanti addetti alla vigilanza hanno diritto alla libera circolazione su tutti i servizi di rispettiva competenza ed hanno libero accesso nelle autostazioni, stazioni, rimesse ed officine, previa esibizione dell'apposita tessera di servizio.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici riguardanti il servizio, agevolando i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

*Capo VIII*

## NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 31.

*Norma finanziaria*

La legge di bilancio regionale stabilisce annualmente gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri della presente legge.

Per l'anno in corso la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti di bilancio come determinati dalla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 10, relativa al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Gli oneri per la predisposizione dei piani di bacino di cui all'art. 9, quantificabili in lire 100 milioni, gravano sul capitolo n. 560 del bilancio regionale per l'esercizio corrente.

## Art. 32.

*Poteri sostitutivi*

Per lo svolgimento delle rispettive funzioni e competenze le province e i comuni sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla presente legge.

Nel caso in cui gli adempimenti di cui al primo comma non vengano adottati nel termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta regionale, su segnalazione dell'assessore competente, diffida l'ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.

Scaduto inutilmente tale termine la Giunta regionale nomina entro trenta giorni un commissario che provvede agli adempimenti necessari individuati dalla Giunta regionale di volta in volta entro trenta giorni dalla data di nomina.

Dall'avvenuta nomina del commissario è data immediata notizia agli interessati.

Gli enti delegati, dal momento della nomina del commissario, non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega.

Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'ente inadempiente in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'ente.

Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'ente obbligato.

## Art. 33.

*Regime transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto*

I servizi urbani, extraurbani ed interregionali in corso, esercitati in base ad atti di concessione messi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi.

Entro il 31 luglio 1999, le imprese private concessionarie di servizi provinciali o regionali che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 1 (uno) milione di chilometri devono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto, previo contributo del 20% sull'importo determinato sulla base del costo standardizzato, aggiornato al 31 dicembre 1998, in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate.

Il contributo grava sull'apposito capitolo di cui all'art. 21 della presente legge.

In tal caso l'impresa che subentrerà ai servizi esercitati è obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuazioni fra le parti, ed a rilevare il personale inerente i servizi medesimi, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.

Qualora le suddette imprese non esercitino la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995 per la gestione dei servizi nelle aree che saranno indicate dalla Regione ai sensi del comma successivo.

Dal 1° gennaio 2000 la Regione, le province ed i comuni stipulano contratti di servizio con durata quinquennale preferendo, in prima applicazione e a parità di condizioni, le precedenti imprese private concessionarie già operanti nelle aree interessate che singolarmente o in forma integrata, ai sensi del comma precedente, sviluppino una percorrenza annua di almeno 1 (uno) milione di chilometri.

In fase di prima applicazione e tenuto conto delle caratteristiche dell'imprenditoria locale, i bandi di gara possono prevedere che la ditta in forma singola o associata o eventuali consorzi regolarmente costituiti che partecipano alle gare per l'affidamento dei servizi possono risultare aggiudicatari di una percentuale non superiore al 40% del totale dei chilometri in concessione nel territorio regionale alla data di approvazione della presente legge.

## Art. 34.

*Rinvio a successive norme e provvedimenti*

Il livello dei servizi minimi è individuato previa intesa con gli enti locali con provvedimento della Giunta regionale prima dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e comunque non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, d'intesa con gli enti locali, individua, con provvedimento di Giunta, i bacini di traffico di interesse regionale, che, sulla base di una prima articolazione coincidono con il territorio delle province.

I termini e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto s) dell'art. 5 della presente legge saranno determinate con provvedimento della Giunta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 35.

*Abrogazione di norme*

Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali e le norme che contrastano con le disposizioni di cui alla presente legge, in particolare:

legge regionale 11 luglio 1981, n. 19, e successive integrazioni e modifiche;

legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, e successive integrazioni e modifiche;

legge regionale 9 settembre 1991, n. 18, e successive integrazioni e modifiche;

legge regionale 19 dicembre 1994, n. 43;

legge regionale 26 gennaio 1998, n. 4.

## Art. 36.

*Pubblicazione*

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 luglio 1998

DINARDO

(Omissis).

98R0660

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 1° agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
Modifica

L'art. 2 della legge regionale n. 8/1998 è così modificato:

Aggiungere dopo le parole «Commissioni Consiliari Permanenti», l'espressione «e le Commissioni di cui al III comma dell'art. 23 dello Statuto regionale».

La lettera e) dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1998 è così sostituita:

e) Consiglieri segretari, Presidenti Commissioni Consiliari e Presidenti Commissioni speciali: 2 unità.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è sostituito dai seguenti comma:

«4) Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre la fine della legislatura in corso, le convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 30/1993 continuano ad esplicare i loro effetti. Nel caso di decadenza, rinuncia o revoca dei suddetti rapporti di convenzione, di mutamenti o nuova attivazione di cariche istituzionali, gli stessi rapporti convenzionali potranno essere rinnovati o attivati «ex novo» nei limiti precedentemente fissati.

5) La possibilità da parte dei consiglieri regionali di utilizzare il rimborso spese di cui al primo comma dell'art. 11 è subordinato alla decadenza, revoca o rinuncia di tutte le convenzioni stipulate dai gruppi politici di appartenenza e di quelle relative alle cariche istituzionali ricoperte dai consiglieri appartenenti allo stesso gruppo».

Art. 3.

*Pubblicazione*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 luglio 1998

DINARDO

98R0661

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 3 0 9 9 \*

L. 3.000